SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 895)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(GULLOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1977

Proroga dei termini per l'attuazione dei piani e delle procedure espropriative di cui all'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, concernente la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, istituito con legge 24 agosto 1941, n. 1044, per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale Milano-Cremona-Po e dei porti di Milano e di Cremona, provvede anche, in virtù della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, alla costruzione di porti, scali e banchine nelle località attraversate dal canale.

Tale ultima legge attribuisce al Consorzio la facoltà di espropriare, oltre alle aree necessarie per la sede del canale e per tutte le sedi di porti, scali, approdi e banchine lungo la linea, anche quelle aree che, trovandosi nelle vicinanze di dette sedi, convenga riservare per magazzini ed attrezzature o per zone da destinare al sorgere ed allo sviluppo di aziende industriali o commerciali secondo piani da adottarsi a norma della stessa legge.

I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previste nonchè i termini per le relative procedure espropriative, fissati dall'articolo 9 della legge al 31 dicembre 1972, sono stati prorogati al 31 dicembre 1977 con legge 23 dicembre 1972, n. 906.

Peraltro, l'articolo 5 della legge 28 aprile 1976, n. 237, recante « norme per l'autorizzazione della spesa di lire 30 miliardi per lavori di navigazione interna di 2ª classe »,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ha prorogato al 31 dicembre 1982 i termini per il completamento dei lavori del canale Milano-Cremona-Po senza fare però riferimento alla attuazione dei piani di cui sopra.

L'evidente correlazione tra il completamento dei lavori del canale e l'acquisizione delle aree da destinare a zone industriali e commerciali rende necessaria anche la proroga dei termini fissati per l'attuazione dei piani e delle procedure espropriative di cui all'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, quanto meno sino al termine indicato per la realizzazione dei lavori del canale e cioè al 31 dicembre 1982.

La mancata proroga di detti termini priverebbe il Consorzio, al 31 dicembre 1977, dello strumento giuridico valido per proseguire nell'attuazione di tutti i compiti affidatigli e farebbe sorgere nei privati già espropriati il diritto alla retrocessione dei beni.

Si è quindi predisposto il presente disegno di legge che si sottopone per l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I termini per l'attuazione dei piani e delle procedure espropriative di cui all'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, già prorogati con la legge 23 dicembre 1972, numero 906, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1982.